

**CODICE DELLA CONVIVENZA CIVILE:
POLIZIA URBANA
E
BENESSERE ANIMALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2012 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 28/05/2015 e n. 79 del 15/11/2017

CODICE DELLA CONVIVENZA CIVILE: POLIZIA URBANA E BENESSERE ANIMALE

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente codice disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme di legge regolamentari, ed in conformità alle finalità dello Statuto della Città di Cesena, l'insieme delle misure e delle attività volte a salvaguardare una corretta convivenza civile tra cittadini ed una più ampia fruibilità dei beni comuni, con particolare riguardo al decoro ambientale, alla pubblica quiete dei cittadini, alla sicurezza urbana, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Il presente codice, disciplina altresì i comportamenti per una corretta convivenza civile della collettività umana con le specie animali, punendo gli atti di crudeltà contro di esse, i maltrattamenti, il loro abbandono, lo sfruttamento a fine di accattonaggio e il loro utilizzo per competizioni violente.
3. Il codice, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) pubblico decoro, pubblica quiete delle persone, convivenza civile;
 - b) pubblica incolumità, sicurezza urbana, tutela dell'ambiente;
 - c) tutela del patrimonio, uso di spazi ed aree pubbliche;
 - d) tutela e benessere degli animali.
4. Il presente codice si applica su tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente codice, si definisce:
 - a) pubblica incolumità e sicurezza urbana, come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) convivenza civile, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'ordinato vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie occupazioni nonché l'insieme delle attività e delle misure che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decoro comunemente accettate;
 - c) pubblica quiete delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle loro attività che nel riposo;
 - d) tutela e benessere degli animali: la tutela e la cura nel territorio comunale delle diverse specie animali quale elemento fondamentale dell'ambiente e quale strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente codice sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dalle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalle Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute e da tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva

competenza, anche a dipendenti comunali, diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e s.m.i..

4. Gli agenti ed i funzionari di cui al primo e secondo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

ART. 4 - ORDINANZE SINDACALI

1. Il Sindaco può emanare, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente codice e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO SECONDO

POLIZIA URBANA

CAPO I. PUBBLICO DECORO, PUBBLICA QUIETE DELLE PERSONE, CONVIVENZA CIVILE

ART. 5 - DECORO DEI FABBRICATI, DELLE AREE NONCHÉ DI PERTINENZE E MANUFATTI IN GENERE

1. I proprietari, con le modalità disciplinate nel Regolamento edilizio, hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate che comunque devono essere tenute prive di qualsiasi messaggio pubblicitario.

2. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..

3. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.

4. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

ART. 6 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL DECORO URBANO

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi

disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e di collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

ART. 7 - NETTEZZA URBANA

1. I titolari di attività economiche devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività e a non abbandonarli nelle immediate adiacenze degli ingressi degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.

2. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

ART. 8 - INSEDIAMENTO DI SEXY SHOPS E RIVISTE PORNOGRAFICHE

1. I *sexy shops* e gli esercizi similari che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.

2. E' vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.

ART. 9 - SUONATORI AMBULANTI E GIROVAGHI

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.

2. Gli stessi non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di 60 minuti, decorso tale periodo la sosta dovrà avvenire ad una distanza superiore a mt 200 dal precedente sito, nel rispetto, comunque, delle condizioni temporali di cui al primo periodo.

CAPO II. TUTELA DELL'AMBIENTE, PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA URBANA

ART. 10 - CONCIMAZIONI E DISERBANTI

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.

2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata.

ART. 11 - PULIZIA FOSSATI

1. I proprietari, locatari o concessionari devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade vicinali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade. Deve comunque essere rispettato quanto previsto dalle norme regolamentari in materia di gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.

ART. 12 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO E SPURGO DEI POZZI NERI

1. I proprietari, locatari o concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.

2. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati.

ART. 13 - EMISSIONE DI ODORI, GAS, VAPORI E FUMO

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed emissioni in atmosfera.

2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:

- a) alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
- b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

3. E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi nei casi in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta così come disciplinata dal Codice della strada.

4. E' vietata l'accensione dei motori e dei compressori degli autotiratori a distanza inferiore di 100 mt dalle civili abitazioni nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 21,00 alle ore 7,00 nei giorni feriali e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi.

ART. 14 - VERNICIATURE

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura, demolizioni, taglio di elementi edilizi e carico e scarico di inerti e/o macerie, dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

ART. 15 - PREVENZIONE INCENDI

1. È consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri cubi steri per ettaro (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro), dei materiali vegetali di origine agricola costituiti da paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività di abbruciamento devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 150 metri da edifici di terzi;
- e) La combustione è vietata nelle giornate ventose,
- f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- g) è vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri da strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, e in ogni caso il fumo prodotto dalla circolazione non deve provocare pericolo alla circolazione.
- h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- i) il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, affinché la combustione possa essere completa e vengano sviluppate limitate quantità di fumo

2. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. In tali periodi il divieto sarà disposto con apposita ordinanza del Sindaco.

3. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

4. E' consentito bruciare potature oltre i quantitativi sopra descritti per accertati motivi fitosanitari che dovranno essere adeguatamente certificati dal personale qualificato.

5. La combustione di materiale vegetale di origine agricola o urbana miscelato ad altre tipologie di rifiuti costituisce attività di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art.256-bis del DLgs. 3 aprile 2006 n.152, ed è punita con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi

6. La combustione di materiale vegetale di origine urbana o comunque proveniente da parchi e aree verdi pubbliche o private, è in ogni caso vietata ed è punita ai sensi dell'art. 256 del DLgs 152 del 2006; tali rifiuti vanno smaltiti negli appositi contenitori stradali o tramite il Servizio su chiamata al Gestore del Servizio Rifiuti urbani o mediante conferimento negli appositi Centri di Raccolta.

7. La facoltà di accendere fuochi utilizzando esclusivamente materiale legnoso, è ammessa in occasione della festa di San Giuseppe purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

9. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

ART. 15bis - PREVENZIONE INFORTUNI

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde unite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

2. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi.

ART. 16 - DETENZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

1. E' vietato ai detentori di immobili aventi parti realizzate in materiali contenenti amianto (coperture in eternit, canne fumarie, serbatoi in cemento amianto, ecc..) effettuare interventi (forature, levigature, idropulizia ecc..) che possano sprigionare polveri.

2. Sono ammissibili interventi di manutenzione e/o rimozione da effettuarsi in ambiente umido, trattando con opportuni incapsulanti il materiale, assumendo tutte le cautele atte ad evitare produzione di polveri e frammenti, ed utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

3. Piccole operazioni di rimozione e trattamento (fino a 300 Kg) sono possibili per i privati cittadini proprietari di immobili, senza la collaborazione di ditte e/o operatori coadiuvanti, nel rispetto della vigente normativa (uso dei dispositivi di protezione individuale, metodologie corrette di smontaggio ed imballaggio del materiale, ecc..).

4. Il privato non può però procedere al trasporto e al conferimento in discarica del rifiuto, per tale compito deve necessariamente avvalersi di ditte specializzate oppure, nei casi regolamentati, contattare il Gestore del Servizio di Smaltimento Rifiuti.

ART. 17 - DETENZIONE DI MATERIALE INFIAMMABILE

1. E' consentito tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, adottando le opportune cautele per evitare la vicinanza con fonti di calore.

2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.

ART. 18 - OGGETTI MOBILI SU BALCONI, DAVANZALI O IN ESPOSIZIONE SU SUOLO PUBBLICO

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

ART. 19 - RAMI E SIEPI SPORGENTI SU SUOLO PUBBLICO

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche, secondo quanto previsto dal Codice della strada.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata purchè non siano di intralcio alla pubblica illuminazione, secondo quanto previsto dal Codice della strada.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.

ART. 20 - EDIFICI

1. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, alle autorità competenti, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.
2. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di orti, giardini e altri spazi privati, quali piazzali, parcheggi, ecc. di provvedere al regolare sfalcio dell'erba, di mantenerli in ordine privi di qualsiasi recipiente che potrebbe riempirsi d'acqua e quindi originare focolai di sviluppo delle zanzare, di proteggere con zanzariere o altri dispositivi oppure trattare con prodotti antilarvali tutte le caditoie, pluviali, ecc..

ART. 21 – DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI.

1. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nonché la vendita di altre bevande in qualsiasi contenitore di vetro o lattine, in occasione di eventi sportivi sia all'interno dello stadio comunale Dino Manuzzi, del Carisport e nelle relative aree esterne, da quattro ore antecedenti l'evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Le aree esterne in cui opera il divieto di cui al comma 1 sono quelle di seguito elencate:
Area nelle immediate vicinanze dello stadio, compresa di tutte le attività con esercizio prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Viale Marconi, Viale Oberdan, Via F.lli Spazzoni, Via Lombardia, linea ferroviaria, Via Spadolini, Via Cappelli Giovanni, nonché l'area del centro Montefiore” (Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Campania, Via Del Mare, Via Molise, Via Puglie, Via Marche, Via Maratona, Viale dello Stadio, P.le Olimpia, R.da dello Stadio, Via Tito Maccio Plauto, Via Veneto, R.da S. Pietro, Via Roncofreddo, Via Toscana, Via Venezia Giulia, Via Fabbri Corradino, Via Pedrelli Vicino, Via Leopoldo Lucchi).
Area nelle immediate vicinanze del Palazzetto dello Sport (Carisp), compresa di tutte le attività con esercizio

prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Via Fausto Coppi, Viale della Resistenza, Parco Ippodromo, nonché P.le Dario Ambrosini, Via Ambrosini Giuseppe e P.le Paolo Tordi.

3. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione in occasione del servizio al domicilio del cliente da parte dei suddetti esercizi.

ART. 22 - SGOMBERO NEVE

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, ove le condizioni lo rendano possibile, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.

2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

CAPO III USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TUTELA DEL PATRIMONIO

ART. 23 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare e riparare veicoli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore, e comunque la sosta non deve comportare intralcio o pericolo per la viabilità;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o comunque deteriorare immobili e cose;
- c) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- d) il campeggio o l'attardamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate;
- e) effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente autorizzate da parte dei possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero, delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- h) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- i) bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici ~~e i forni~~, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecarsi intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio nonché bivaccare nelle aree di parcheggio e sosta urbana su tutto il territorio comunale con camper, furgoni autoveicoli in genere e roulotte;
- j) soddisfare le necessità fisiologiche;
- k) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- l) sparare petardi, fuochi d'artificio o altri simili apparecchi;
- m) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) collocare, affiggere o appendere alcunché su alberi, pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione dei Servizi competenti;
- o) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- p) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- q) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- r) gettare per terra nonché posizionare su veicoli opuscoli, foglietti, volantini o analogo materiale;

- s) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- u) scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio;
- v) esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali, fatto salvo quanto disposto dal codice di norme regolamentari in materia di attività produttive;
- w) praticare il gioco delle "tre carte";
- x) porre in essere forme di accattonaggio molesto e petulante;
- y) richiedere con insistenza e atteggiamenti petulanti firme o fondi a beneficio di associazioni o organizzazioni di vario genere; in tale ipotesi si potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, fermo restando la possibilità di applicare, ricorrendone i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dal presente codice.

ART. 23 BIS - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN SFREGIO AI VALORI COSTITUZIONALI

1. Ogni attività politica e/o propagandistica svolta in luoghi pubblici dovrà essere riconducibile ai valori costituzionali, nonché ai principi fondamentali della convivenza civile ed al rispetto della dignità umana.
2. E' vietato, nei luoghi pubblici, lo svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino comportamenti lesivi dei principi richiamati al precedente comma, praticando e/o professando comportamenti fascisti, razzisti, sessisti o discriminatori dell'orientamento sessuale.
3. Comportamenti difformi a quanto stabilito ai commi precedenti, fermo restando le più gravi ipotesi di reato da perseguirsi a norma delle vigenti leggi in materia, costituiranno così come accertati, motivo di immediata informazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero di applicazione di ogni altra disposizione qualora necessaria ai sensi di legge.
4. Nel caso in cui la fattispecie integri ipotesi di reato e siano attivate le conseguenti procedure da parte dei competenti organi giudiziari, il Comune si costituirà parte offesa.

ART. 24 - ATTI VIETATI NEI PARCHI URBANI, NELLE AREE VERDI ATTREZZATE E NEI GIARDINI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO E NEL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, nelle aiuole, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:
 - a) circolare con velocipedi (fatte salve le aree appositamente destinate a piste ciclabili), ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione o alla predisposizione di manifestazione debitamente autorizzate;
 - b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione dei Servizi competenti;
 - c) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - d) utilizzare le strutture da gioco riservate ai bambini in modo improprio o tale da arrecarne danno;
 - e) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - f) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - g) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - h) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante;
 - i) sostare con veicoli non autorizzati dagli uffici competenti.
2. Nell'area di riequilibrio ecologico "Parco naturale del Fiume Savio", come individuata e delimitata nelle planimetrie allegate alla deliberazione consiliare n. 300 del 16.12.1999, è inoltre fatto divieto di:
 - a) modificare l'assetto geomorfologico;
 - b) effettuare opere di sbancamento e movimenti terra che non siano previsti da progetti stralcio esecutivi approvati dal Comune di Cesena;
 - c) raccogliere e/o distruggere uova o animali selvatici, fatti salvi gli interventi formalmente approvati dal Comune finalizzati a garantire o ripristinare condizioni naturali equilibrate o per scopi scientifici;
 - d) danneggiare, distruggere, asportare o introdurre vegetali di ogni specie e tipo, compresi muschio, tartufo, funghi;
 - e) asportare terriccio.

ART. 25 - ESPOSIZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1. È vietato esporre prodotti ortofrutticoli ad eccezione di cocomeri e meloni interi, all'esterno di esercizi di vendita, deposito o lavorazione in aree pubbliche o private prospicienti strade interessate da traffico veicolare.
2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1:
 - a) le aree di mercati specificatamente definite, durante lo svolgimento degli stessi, a condizione che tali aree siano espressamente interdette al traffico veicolare;
 - b) la zona mercatale di via IV novembre, purchè l'esposizione avvenga nelle giornate di mercato e sia rivolta verso il fiume e non verso la strada, in appositi contenitori ad una altezza minima dal suolo di 50 cm.;
 - c) le aree dove è interdetto il traffico veicolare per l'istituzione di isole pedonali solo ed esclusivamente negli orari in cui è previsto il divieto di accesso e transito dei veicoli, purchè l'esposizione avvenga in appositi contenitori posti ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm.;
 - d) le Zone a Traffico Limitato purchè l'esposizione avvenga in appositi contenitori posti ad un'altezza minima dal suolo di 50 cm.

ART. 26 - PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO

1. È vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano, intendendosi come tale tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. E' altresì vietato:
 - a) spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune;
 - b) accedere nelle aree interne delle proprietà comunali, quando il divieto sia indicato da apposita segnaletica, eccetto per le persone autorizzate dai competenti uffici comunali;
 - c) abbandonare velocipedi (biciclette) o ciclomotori/motocicli privi di targa e/o di numero di telaio legandoli alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti.

3. Il personale della Polizia Municipale può procedere alla rimozione:
 - dei velocipedi e delle parti di veicoli a due ruote (ciclomotori/motocicli) che si trovano in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono perché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e si presentino privi di riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, rinvenuti sulle vie/aree cittadine;
 - dei velocipedi funzionanti e dei ciclomotori/motocicli privi di targa e/o di numero di telaio collocati al di fuori delle rastrelliere o degli appositi spazi individuati, fissati agli arredi pubblici, quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, ringhiere, alberi, dissuasori di sosta, muretti ecc., che comunque ostruiscano passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei pedoni e la possibilità di usufruirne da parte dei disabili nonché impediscano la pulizia delle aree occupate.In un primo sopralluogo la Polizia Municipale apporrà su tali velocipedi, motocicli/ciclomotori privi di targa e/o di numero di telaio o parti di essi, un avviso con indicata l'informazione della data di rimozione. Decorso almeno 15 giorni dalla data di apposizione di tale avviso il personale della Polizia Municipale provvederà alla rimozione con contestuale redazione di apposito verbale corredato di documentazione fotografica e alla consegna del materiale rimosso al personale del Comune, ai fini del deposito presso i magazzini comunali. Il materiale rimosso sarà custodito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, per un periodo di 30 giorni, decorso i quali senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, l'Amministrazione Comunale procederà con la rottamazione.

ART. 27 - ACCESSO ALLE STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE

1. È vietato l'ingresso nelle strutture sportive pubbliche e nelle aree di pertinenza nonchè l'uso delle stesse, se non accedendo dagli accessi preposti o dalla biglietteria (dove e quando prevista) e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. Per la violazione di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista quella accessoria dell'immediato allontanamento dall'impianto.

ART. 28 - ADDOBBI, STRISCIONI E DRAPPI PRIVI DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Fatta salva la disciplina per gli striscioni con contenuto pubblicitario prevista nel Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni, la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta, riportante il periodo di esposizione, da presentarsi alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima della collocazione, fatti salvi i casi in cui la comunicazione deve essere presentata agli organi di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non è necessaria per le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito nonchè per addobbi, striscioni e drappi utilizzati durante le cerimonie religiose e per le bandiere

esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali purché, in questi ultimi due casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.

3. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.

4. Entro 5 (cinque) giorni dal termine finale per l'esposizione indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, striscioni, drappi, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

ART. 29 - LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Regolamento esecutivo del T.U.L.P.S., è soggetta a preventiva comunicazione alla Polizia Municipale, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad una altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a mt. 4,00 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Le luminarie poste sotto le volte dei portici devono essere collocate ad una altezza di mt. 2,30 dal suolo o comunque tale da non arrecare disturbo o intralcio al transito pedonale.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.

ART. 30 - RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI

1. I lavori e i relativi ripristini anche provvisori della sede stradale o delle pertinenze stradali a seguito di posa di sottoservizi, lavori privati in adiacenza all'area pubblica o quant'altro assimilabile, debbono essere sempre preventivamente autorizzati ai sensi del vigente Codice della Strada e Relativo regolamento.

2. Le modalità con cui debbono essere realizzati i lavori di ripristino, anche provvisori, sono indicate in maniera specifica nei relativi atti autorizzativi e/o concessori e nella specifica regolamentazione comunale in materia.

TITOLO TERZO

BENESSERE ANIMALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente codice per animale di affezione si intende ogni animali tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

Sono compresi nella definizione di cui sopra:

a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e dal

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

2. Le norme del presente codice riguardano tutte le specie animali di cui al comma 1 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

3. Le norme del presente codice non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) alle attività finalizzate al prelievo venatorio, alla ricerca di tartufi e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) agli animali in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco, nei casi espressamente previsti dalle normative vigenti.

ART. 32 - DETENZIONE DI ANIMALI

1. Gli animali devono essere detenuti secondo le modalità definite dalle Leggi Regionali n. 27/2000 e s.m.i. e n. 5/2005 e s.m.i. e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione, adottate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 394/2006 e n. 647/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Chi detiene un animale deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili, alimentandolo con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie cui appartiene, anche in relazione alla taglia, all'età e allo stato di salute;
- assicurargli un adeguato livello di benessere fisico, evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche;
- farlo visitare da un medico veterinario ogni qual volta il suo stato di salute lo renda necessario ed eseguire le terapie nei tempi e con le modalità prescritte;
- consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
- assicurare la quotidiana pulizia dei suoi spazi di dimora;
- garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari di cui all'art. 4 comma 2 bis della L.R. 5/2005 e s.m.i., condizioni adeguate di benessere animale.

3. Qualora un animale venga adibito alla riproduzione, il detentore dovrà tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali in modo tale da tutelare la salute ed il benessere della madre e della prole. I cuccioli di cane e di gatto non possono essere allontanati dalla madre al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal medico veterinario curante.

4. È vietato tenere animali in isolamento e/o in situazioni in cui risulta difficile un controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. È vietato allevare e detenere animali in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

6. È vietato altresì isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in ricoveri inadatti alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, anche se posti all'interno di edifici.

7. È vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

ART. 33 - ANIMALI DA CORTILE, PERICOLOSI E SELVATICI

1. All'interno dei centri abitati così come definiti e delimitati dagli strumenti urbanistici locali e dalla normativa vigente, è vietata la detenzione o l'allevamento di equini, bovini, suini, ovini, caprini, degli animali pericolosi come individuati ai sensi della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e s.m.i. e del D.M. 19 aprile 1996, e degli animali selvatici al di fuori dei casi espressamente previsti per legge.

2. E' consentita all'interno dei centri abitati la detenzione, in idonea area cortilizia di un numero limitato di animali di bassa corte (specie aviaria e conigli) per uso familiare. Le modalità di detenzione non devono essere causa di esalazioni maleodoranti, di rumori molesti o di proliferazione di insetti o altri animali indesiderati.

3. Non sono considerati animali da cortile i volatili da canto.

ART. 34 - DIVIETI

1. È vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti; dal divieto sono esclusi i legittimi proprietari, i servizi preposti, le associazioni zoofile specificatamente autorizzate e le autorità competenti.
2. È vietato l'utilizzo di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile in modo scientificamente comprovato altro tipo di alimentazione.
3. È vietato l'utilizzo di animali ai fini della pratica dell'accattonaggio.
4. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali o private, di giochi, di fiere e di spettacoli anche di tipo itinerante o temporaneo. Gli animali da affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

ART. 35 - TRASPORTO DI ANIMALI

1. Gli animali possono essere trasportati sugli autoveicoli nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle norme comunitarie in materia e di quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo.
2. Gli animali devono essere trasportati in condizioni di ventilazione e luce adeguate, e con modalità tali da non causare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei. I contenitori appositamente destinati al trasporto di tali animali dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere agevolmente ispezionabili.
3. È vietato trasportare animali segregati nei bagagliai delle automobili chiusi e non comunicanti con l'abitacolo e detenerli in qualsiasi autoveicolo in sosta esposto al sole.
4. È permesso trasportare in qualsiasi veicolo uno o più animali, in modo che non costituisca impedimento o pericolo alla guida. L'animale trasportato dovrà necessariamente essere custodito in apposita gabbia o contenitore oppure custodito nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, conformemente all'art. 169 del Codice della strada.

ART. 36 - ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI ANIMALI

1. Gli esercizi commerciali fissi possono esporre al pubblico animali con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 e successive modifiche e integrazioni, curando in modo particolare il benessere termico degli animali in funzione delle condizioni climatiche e il rapporto luce/buio in funzione della loro necessità di riposo.
2. Agli stessi animali in esposizione devono sempre essere garantiti alimenti e acqua necessari.
3. Nell'ambito delle attività commerciali ambulanti ed occasionali, gli animali esposti dovranno essere adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie ed avere a disposizione alimenti, acqua e lettiera sufficienti. Non potranno essere esposti cuccioli da svezzare o madri in allattamento. Gli animali dovranno possedere tutti idonea copertura vaccinale accertabile da certificazione veterinaria, comprovata da relativa documentazione sanitaria.
4. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche all'Azienda USL competente la vendita di cani e di dati anagrafici dell'acquirente.
5. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

ART. 37 - MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie infettive individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate dalle associazioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 27/2000 ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

ART. 38 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON UTILIZZO DI ANIMALI

1. E' consentito l'attendamento, nel territorio comunale di Cesena, di circhi che utilizzano e/o espongono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico che rispettano i requisiti strutturali definiti nelle Delibere di Giunta Regionale n. 394/2006 e n. 647/2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. Fatto salvo quanto prescritto nel comma 1 è fatto obbligo per i circhi attendati nel territorio comunale di Cesena che utilizzano e/o espongono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico di:

- a) Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b) Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 150/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dei relativi Decreti Ministeriali;
- c) Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d) Tenere ad opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso e di rapporto preda/predatore.

A tal fine la struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune dovrà allegare alla domanda medesima la documentazione prevista nel Codice delle norme in materia di attività produttive.

E' consentita l'esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico e animali, garantendo in ogni momento la presenza di un'adeguata distanza di sicurezza.

ART. 39 - INUMAZIONE

1. Le uniche modalità ammesse per lo smaltimento delle carcasse di animali sono l'incenerimento in impianto autorizzato o l'interramento nel rispetto di quanto stabilito nei commi seguenti.

2. L'interramento degli animali, esclusi gli equini, in terreni di privati cittadini o in aree espressamente individuate allo scopo dal Comune è consentito solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali. A tale scopo, il proprietario dell'animale deceduto dovrà essere in possesso di specifica certificazione veterinaria.

3. Al fine di evitare possibili fenomeni di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari, l'interramento dovrà avvenire ad una profondità minima di 1 metro (distanza tra la carcassa e la superficie del terreno), nonché ad una distanza minima di venti metri dai corsi d'acqua.

CAPO II – CANI

ART. 40 - CONDIZIONI DI DETENZIONE

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata sistemazione dell'animale e a soddisfarne le esigenze psicofisiche, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 32 del presente Codice.

2. I recinti in cui vengono detenuti i cani, qualora non vi sia la possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva, devono avere una superficie non inferiore a mq. 20 (se ospitano un solo cane), da aumentarsi di almeno 10 mq per ogni cane aggiunto oltre al primo. Qualora il cane venga custodito in un box (con area di sgambamento aggiuntiva), questo deve avere una superficie di base non inferiore a 9 mq. di cui il 30% chiuso o coperto (box individuali), da aumentarsi di ulteriori 7 mq. per ogni cane aggiunto oltre al primo.

3. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. La recinzione deve essere mantenuta integra, in buono stato di manutenzione, adeguata ad evitare qualsiasi tipo di lesioni al cane in essa custodito.

4. Il recinto, la cuccia e le zone attigue devono essere mantenuti puliti e salubri, impedendo ristagni di liquidi, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti. I box e i recinti devono essere dotati di cucce collocate nella parte coperta. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, impermeabile alla pioggia e convenientemente riparata dalle intemperie e dall'esposizione al sole, rialzata da terra e collocata in posizione che ne garantisca la salubrità.

ART. 41 - CONDUZIONE

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e

risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata la libera circolazione dei cani, non soggetti al controllo diretto del proprietario/detentore come previsto dal successivo comma 4, al di fuori degli spazi specificatamente individuati.

4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

5. Le disposizioni di cui al comma 4 lett. a) e b) del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia e adibiti alla conduzione delle greggi, e ai cani da caccia o da tartufo in aperta campagna al seguito del cacciatore o del tartufaio.

6. È vietato condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione.

ART. 42 - ACCESSO AD ESERCIZI E AD UFFICI PUBBLICI

1. I cani, accompagnati dal proprietario/detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso agli uffici pubblici e a tutti gli esercizi commerciali, fatte salve specifiche prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e vendono prodotti alimentari. È facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa vietarne l'accesso, mediante apposita cartellonistica. In assenza di dette segnalazioni l'esercente, qualora non consenta l'accesso all'animale, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 60 del presente Codice.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del presente Codice.

3. Alle persone prive di vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, anche non munito di museruola. I titolari degli esercizi che impediscano o ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso alle persone prive di vista accompagnate dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa finanziaria così come indicato al successivo art. 60.

ART. 43 - ACCESSO A GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE

1. Purché condotti al guinzaglio secondo le modalità stabilite all'art. 41 del presente Codice, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree verdi in cui il divieto di accesso sia espressamente segnalato da appositi cartelli.

2. All'interno delle aree verdi è vietato l'accesso dei cani alle zone destinate e attrezzate per scopi particolari, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi destinati ai cani.

4. All'interno degli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigilanza del proprietario/detentore, affinché non arrechino danni a persone, piante, animali o strutture presenti.

5. All'interno dei cimiteri pubblici e ad uso pubblico è vietato l'accesso ai cani, anche al guinzaglio, ad eccezione dei cani per disabili e dei cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

ART. 44 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI EScrementI

1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani, fatta eccezione per i conduttori di cani guida per non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di deporli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.

2. I proprietari e i detentori degli animali, qualora li conducano al di fuori della proprietà privata, devono avere

al seguito strumenti idonei (Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura) per rimuovere le deiezioni eventualmente prodotte dagli animali stessi.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, ivi comprese le zone destinate ai cani.

ART. 45 - DIVIETI

1. Sono vietati, come previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 5/2005:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000 n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane, salvo specifiche deroghe previste dalle norme nazionali, con particolare riferimento a:
 - taglio della coda;
 - taglio delle orecchie;
 - recisione delle corde vocali.
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione a quanto disposto dal presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter del Codice penale.

4. E' fatto assoluto divieto utilizzare per qualsiasi scopo, compreso l'addestramento, collari elettrici o similari, pungoli elettrici o altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani; analogamente sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzo di tutti i sistemi di contenimento e di educazione dei cani, quali collari a strozzo con punte, che provochino loro inutili ed inaccettabili sofferenze; è altresì fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di ingiustificabile sofferenza.

ART. 46 - IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DI CANI CON AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA

1. Per cane con aggressività non controllata si intende quell'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (*Regolamento di Polizia Veterinaria*) e successive modifiche e integrazioni, a seguito di morsicatura o aggressione, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Cesena è tenuto ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario o detentore.

3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Cesena tiene aggiornato un registro dei cani con aggressività non controllata identificati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

4. Per quanto riguarda i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature da cani di proprietà si applicano le norme della Delibera di Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 647 (*Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale*).

5. I proprietari di cani di cui al comma 3 devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

CAPO III – IL CANILE

ART. 47 - STRUTTURA DI RICOVERO

1. Al fine di prevenire il randagismo e per favorire la corretta convivenza tra uomini e animali viene regolamentato il servizio comunale di controllo e tutela della popolazione canina, in particolare la gestione del Canile Comunale di Rio Eremo, struttura pubblica di ricovero di proprietà comunale (in seguito denominato "Canile").

2. Tale struttura, nella consapevolezza che le problematiche connesse alla lotta al randagismo ed al controllo della popolazione canina oltrepassano i confini del singolo territorio comunale e necessitano di strategie comuni intraprese entro un più vasto ambito territoriale, svolge la funzione di Canile Comprensoriale per i Comuni del comprensorio cesenate aderenti all'apposito accordo, ed è pertanto deputata ad accogliere cani provenienti da detto comprensorio nonché cani randagi e vaganti ritrovati all'interno del territorio suddetto.

3. Attraverso le norme di seguito riportate il Comune di Cesena intende prioritariamente perseguire le finalità di:

- garantire la cattura dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- assicurare in tempi brevi la riconsegna ai legittimi proprietari dei cani recuperati sul territorio comprensoriale, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, per evitare l'inutile permanenza nella struttura di cani con proprietario individuabile;
- ottenere per ogni animale entrato nella struttura il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute e con il minor costo a carico della collettività;
- assicurare la salute e il benessere dei cani nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
- rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
- incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici di formazione/informazione.

4. Il Comune di Cesena può esercitare la gestione del Canile in economia oppure avvalersi della collaborazione di associazioni zoofile o animaliste non aventi fini di lucro (di seguito "Gestore") così come previsto dalla L.R. n. 27/2000. In questa ipotesi dovrà essere stipulata con il Gestore individuato apposita convenzione/contratto mediante la quale disciplinare specificatamente le attività da svolgere, le modalità di gestione della struttura e gli impegni delle parti.

ART. 48 - INSERIMENTO DEI CANI NELLA STRUTTURA

1. L'inserimento dei cani al Canile avviene in seguito alla cattura o al ritrovamento dell'animale da parte degli operatori incaricati dal Gestore, su disposizione degli organi di Polizia o del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, in caso di rinuncia della proprietà, disciplinata dal successivo art. 53, o in altre situazioni preventivamente autorizzate dal Comune.

2. I cani catturati e/o ritrovati sono condotti al Canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste agli articoli 15, 16 e 17 della Legge Regionale n. 27/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al momento del loro ingresso in struttura, i cani devono essere inseriti in un locale o box di isolamento, e sottoposti a visita medica a cura del veterinario addetto alla struttura.

4. I cani di recente cattura potranno essere inseriti in box con altri animali previa verifica della compatibilità fra loro e dopo averne riscontrato lo stato di salute ed effettuate le vaccinazioni di prassi.

5. A norma dell'art. 17 della L. R. n. 27/2000, il Gestore ha l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico dei cani che permetta di tracciare tutte le entrate e le successive uscite dei cani in caso di restituzione al proprietario, affido temporaneo, cessione definitiva o decesso dell'animale. Per le modalità di tenuta di detto registro e per tutti gli adempimenti connessi si rinvia alle disposizioni regionali adottate in merito.

6. Un utente in carico ai Servizi Sociali, proprietario di un cane, che si trovi in condizione temporanea di non-autosufficienza, può richiedere, direttamente o tramite l'Assistente Sociale responsabile del caso, in mancanza di soluzioni alternative percorribili, l'inserimento temporaneo del proprio animale presso la struttura pubblica di ricovero, con oneri di mantenimento a carico dei Servizi Sociali.

ART. 49 - IDENTIFICAZIONE DEI CANI

1. Qualora il cane catturato e/o ritrovato ed inserito in struttura sia già identificato attraverso tatuaggio leggibile o microchip, il Gestore avvia il procedimento diretto a rintracciare il legittimo proprietario al fine di riconsegnare a questi il cane, in tempi il più possibile contenuti, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie messi a sua disposizione (Banca dati regionale, anagrafi canine, ENCI, etc..).

2. Qualora il cane sia invece privo di qualsiasi segno di identificazione che consenta di risalire al legittimo

proprietario, il Gestore provvederà a identificarlo mediante l'applicazione di apposito microchip messo a sua disposizione dal Comune. Qualora il cane non identificato venisse poi reclamato, al presunto proprietario, il cui comportamento verrà valutato anche alla luce di un eventuale procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. n. 27/2000, saranno addebitate le spese per le prestazioni veterinarie eventualmente effettuate sull'animale oltre alle quote di rimborso spesa per il mantenimento dell'animale, determinate a suo carico per tutto il periodo di permanenza del cane presso la struttura sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 50 - LIMITAZIONI DELLE NASCITE

1. Ai fini del controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite, tutte le femmine in età fertile ricoverate nella struttura devono essere sterilizzate. A questi interventi dovrà provvedere, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore, il medico veterinario dell'Azienda U.S.L. o quello incaricato dal Gestore stesso a svolgere l'attività di assistenza veterinaria nella struttura.

ART. 51 - TRATTAMENTO E CURA

1. I cani sono custoditi presso il Canile nel rispetto delle norme di buon governo e mantenimento la cui ottemperanza è sottoposta alla vigilanza del Servizio Veterinario dell'AUSL di Cesena.

2. Dovrà essere posto in essere ogni comportamento atto a mantenere un'adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro, attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi cani nei box.

ART. 52 - ADOZIONE

1. I cani randagi ospiti del Canile possono essere ceduti, tramite adozione, a privati che offrano garanzia di buon trattamento. Possono altresì essere ceduti in adozione i cani che sono stati ricoverati presso il canile in seguito a rinuncia di proprietà.

2. Possono essere ceduti in adozione definitiva i cani ospiti del Canile:

- accolti in seguito a rinuncia di proprietà;
- ricoverati in Canile da oltre 60 giorni.

Possono invece essere ceduti in adozione temporanea i cani che sono stati inseriti in struttura da meno di 60 giorni; in questo caso l'affidamento definitivo potrà avvenire solo dopo lo scadere del 60° giorno.

3. Per adottare un cane, è necessario soddisfare le clausole di garanzia necessarie per la tutela dell'animale.

4. I cani adottati vengono consegnati al nuovo proprietario già provvisti di microchip e in regola dal punto di vista sanitario (sverminati, vaccinati e, se femmine in età fertile, sterilizzate).

5. Al momento della cessione del cane il Gestore consegna al nuovo proprietario una copia della scheda di affido e la documentazione sanitaria relativa all'animale riportante la registrazione dei vaccini e degli altri interventi sanitari su di esso eseguiti.

6. Il Gestore dovrà provvedere a comunicare i dati relativi all'affidatario e al cane da lui adottato all'anagrafe canina del Comune di Cesena per gli adempimenti di sua competenza.

ART. 53 - RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ

1. Il proprietario che intenda avvalersi della facoltà di rinunciare alla proprietà del proprio cane deve presentare al Gestore del canile apposito atto di rinuncia in cui dovrà necessariamente dichiarare e documentare le motivazioni che lo obbligano a tale scelta.

2. In caso di accettazione della rinuncia alla proprietà e qualora vi sia immediata disponibilità di spazi nella struttura, il cane può essere accolto e collocato all'interno del Canile stesso. Qualora non vi siano spazi disponibili, verrà formulata una lista d'attesa.

3. Il proprietario all'atto della rinuncia deve impegnarsi a consegnare il proprio cane dotato di microchip (e quindi regolarmente iscritto all'anagrafe canina), sterilizzato se femmina, e in regola sotto l'aspetto sanitario (sverminato, vaccinato, provvisto di certificato di esame sierologico che attesti l'assenza di filariosi polmonare e certificazione sanitaria relativa alla leishmaniosi).

4. Nel caso la rinuncia di proprietà dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità non potrà essere accolta, fatta salva in ogni caso la possibilità di applicare quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 27/2000 e successive modificazioni.

5. I proprietari rinunciatari dovranno corrispondere gli importi dovuti per contribuire al mantenimento del proprio cane per tutto il periodo della sua permanenza presso il Canile, sulla base delle quote di rimborso spesa determinate con apposito atto dalla Giunta Comunale.

ART. 54 - ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO

1. L'orario di servizio del Canile è concordato tra il Comune e il Gestore, tenendo conto:
 - a) delle necessità di trattamento e cura dei cani ricoverati;
 - b) della gestione ordinaria della struttura (pulizia degli spazi utilizzati, espletamento di compiti amministrativi, ecc.);
 - c) dell'orario di apertura al pubblico;
 - d) delle urgenze dovute al ricovero di cani feriti e/o incidentati.
2. L'orario di apertura del Canile al pubblico deve essere affisso in modo ben visibile, all'ingresso della struttura di ricovero. Il Gestore garantisce l'apertura del Canile al pubblico, nei giorni feriali, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Le fasce orarie giornaliere di apertura terranno conto del periodo stagionale di riferimento; in ogni caso verrà data ampia informazione sull'orario e sulle modifiche ad esso apportate, attraverso gli organi d'informazione di cui dispone il Comune.

CAPO IV - GATTI

ART. 55 - GESTIONE DELLE COLONIE FELINE

1. Il Comune di Cesena assicura, tramite associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat, così come definito dall'art. 29 della L.R. n. 27/2000. La violazione al presente comma comporta la sanzione di cui all'art. 30 della L.R. n. 27/2000, cui si rinvia.
3. Il Comune di Cesena dovrà stipulare apposita convenzione con le Associazioni di cui al comma 1 per svolgere le attività definite dall'art. 29 della L.R. n. 27/2000.
4. Il personale volontario di cui al comma 1 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto.
5. L'accesso del personale volontario a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
6. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali.
7. In deroga a quanto stabilito al comma 2, la cattura dei gatti è consentita solo al/ai personale/volontari delle associazioni convenzionate con il Comune per l'effettuazione di interventi terapeutici o di sterilizzazione, per cui è fatto divieto di utilizzo delle gabbie trappola a privati e a chiunque non sia munito di attestato ufficiale di appartenenza alle associazioni protezionistiche riconosciute.
8. L'allontanamento definitivo dei gatti dal loro habitat può essere svolto dalle associazioni di cui al comma 3 previa autorizzazione del Comune, su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., unicamente nel caso in cui sussistano comprovati motivi di tutela della salute pubblica. In tali casi, la destinazione dei gatti allontanati dalla colonia verrà definita d'intesa tra l'associazione convenzionata, il Comune di Cesena e la competente A.U.S.L.

CAPO V – ALTRI ANIMALI

ART. 56 - CONTROLLO DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti ai colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;

è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

ART. 57 - ALLEVAMENTO DI COLOMBI DA PARTE DI PRIVATI

1. L'allevamento di colombi da parte dei privati per l'auto-consumo familiare soggiace alle stesse norme che regolano la detenzione degli altri volatili allevati. Pertanto l'allevatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la separazione fisica tra gli animali da lui allevati e i volatili selvatici o che comunque vivono in stato di libertà, compresi quindi i colombi urbani.

ART. 58 - VOLATILI

1. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati da correnti d'aria, e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Le gabbie devono avere le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di tre volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande ad ali distese; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per trasporto, per l'allevamento di animali per uso alimentare, per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche, che possono avere misura inferiore.

2. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.

3. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.

4. Al detentore è vietato:

- mantenere i volatili legati a trespoli,
- amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.

ART. 59 - ALTRI ANIMALI

1. Nella detenzione degli animali di seguito indicati il proprietario/detentore deve rispettare le modalità di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 394/2006: furetti, roditori, "cani della prateria", scoiattoli, gerbilli, criceti, topi e ratti domestici, cavie, cincillà, conigli nani, maialini da compagnia, uccelli ornamentali da gabbia, uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione, rettili e anfibi e pesci.

2. E' vietato l'abbandono nell'ambiente delle specie di cui al comma 1 e di ogni specie alloctona.

TITOLO QUARTO

SANZIONI

ART. 60 - SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente codice comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, ad eccezione di quanto stabilito al secondo comma, nonché, ove necessario, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. La violazione dell'art. 42 comma 3, così come previsto dalla Legge n. 37/1994 e s.m.i., comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00.

3. In caso di violazione delle norme del presente codice, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue, ove possibile, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

4. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'art. 46, fatto salvo quanto sopra stabilito, si applica quanto previsto dalle norme tecniche applicative della L.R. n. 5/2005 di cui alla Delibera di G.R. n. 647/2007, relativamente alla rilevazione del rischio connesso a cani con aggressività non controllata e

ai relativi percorsi di controllo.

6. La procedura sanzionatoria viene effettuata ai sensi della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

ART. 61 - REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente codice, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

ART. 62 - SEQUESTRO CAUTELARE E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA. CUSTODIA DELLE COSE

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

3. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

ART. 63- ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.